PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 9 del 24 FEB. 2012

OGGETTO: Ricorso " Arch. Lombardo Giuseppe c/ Provincia Regionale di Messina" T.A.R. Sicil. Sez. Catania .Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemila~~ind~~dodici il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On.Avv.	Giovanni Cesare	**RICEVUTO**	SI
2.	Assessore Dott.	Antonino	**TERRANOVA**	SI
3.	Assessore Dott.	Michele	**BISIGNANO**	SI
4.	Assessore Sig.	Renato	**FICHERA**	NO
5.	Assessore Dott.	Rosario	**CATALFAMO**	NO
6.	Assessore Dott.	Carmelo	**TORRE**	SI
7.	Assessore Dott.	Pasquale	**MONEA**	SI
8.	Assessore Dott.	Salvatore	**SCHEMBRI**	SI
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	**DI BARTOLO**	SI
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	**CUSUMANO**	NO
11.	Assessore Dott.	Maria	**PERRONE**	SI
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	**MARTELLI**	NO
13.	Assessore Dott.	Mario	**D'AGOSTINO**	NO
14.	Assessore Dott.	Rosario	**VENTIMIGLIA**	NO

Assume la Presidenza *On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

Partecipa il Segretario Generale *Avv. Anna Maria TRIPODO*

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° U.D. Affari Legali U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Oggetto: Ricorso " Arch. Lombardo Giuseppe c/ Provincia Regionale di Messina" T.A.R. Sicil. Sez. Catania .Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 10/06/2011, l,Arch. Lombardo0 Giuseppe ha promosso ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. di Catania per ottenere, previa sospensione cautelativa, l'annullamento della deliberazione n. 41 del 13.04.2011, con la quale la Giunta Provinciale ha aprrovato la odifica del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ritendo detto provvedimento in contrasto con i criteri generali fissati a suo tempo dal Consiglio Provincale con la deliberazione n. 152 del 24.09.1999;

RITENUTO che è opportuno per questo Ente costituirsi in giudizio al fine di resistere alle richieste avanzate dal ricorrente;

CHE, pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 2.500,00 =, di cui € ..... = lordi, a titolo di acconto, vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, in deroga ai 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010, all'esclusivo fine di garantire la costituzione in giudizio di questa Provincia, mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008;

segue >

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D. L. n. 223/06, convertito con L. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale, in relazione al ricorso promosso, innanzi a l T.A.R. Sicilia sez. di Catania , dall'Arch. Lombardo Giuseppe , con atto notificato il 10.06.201 l, a stare in giudizio, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che, per tale attività, sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 2.500,00 =, al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE, con il presente provvedimento, ~~intanto~~ la somma di € 2.500,00 =a titolo di acconto, sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di predisposizione, in deroga ai 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010, all'esclusivo fine di garantire la costituzione in giudizio di questa Provincia, mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento – U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. **Copia ricorso**

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

Addì, 30-6-2011

IL PRESIDENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 30-6-2011

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

F A V O R E V O L E

Addì 13 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 13 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 1743 Atto ____ del ____
Importo € 2500,00
Disponibilità Cap. 7260 Bil. ____
Messina 30/12/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO **IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Dott. Antonino TERRANOVA f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO **L'ADDETTO**

f.to _____ f.to _____

Messina lì, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo di questa Provincia il 27 FEB. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiele elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art._____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina , dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina,dalla residenza Provinciale, addì 24 FEB. 2012

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

Avv. CARMELO SAITTA
ROCCALUMERA - Via Umberto I°, 141
98027 — Tel. (0942) 74.50.55
MESSINA (St. Briguglio) v. S. M. Alemanna, 5
98100 — Tel. (090) 71.78.52

COPIA
Urgente
SI NOTIFICHI A MANI ENTRO IL 10.6.2011

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIANO

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO

Nell'interesse dell'Arch. **LOMBARDO Giuseppe**, quale componente del Consiglio Provinciale della Provincia Regionale di Messina, nato a Roccalumera il 27.10.1970 ed ivi res.te in Via Umberto I n. 130 (C.F.: LMBGPP70R27H418Q), rappresentato e difeso per procura stesa a margine del presente atto dall'Avv. Carmelo Saitta (STTCML57B18A494N) ed elettivamente dom.to in Catania via Della Scogliera n. 1 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Toscano,

URGENZA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avvocato Carmelo Saitta, eleggendo domicilio in Catania via della Scogliera n.1 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Toscano. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini del medesimo giudizio ai sensi del D.lgs. 196/03 e dichiaro di essere stato preventivamente informato su contenuti e finalità.
Roccalumera,

CONTRO

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente pro-tempore;

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio Provinciale,

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione della delibera n. 41 del 13.4.2011, con la quale la Giunta della Provincia Regionale di Messina ha approvato la modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in contrasto con i criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, fissati dal Consiglio Provinciale nella delibera n. 152 del 24.9.1999; nonché di ogni altro atto presupposto e connesso o comunque conseguenziale.

****

2281/UL
... GIU. 2011

PREMESSE:

1° DIP. AFF. LEG.
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
10 GIU 2011
1° DIPARTIMENTO - 1ª U.D.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
10/06/2011
Protocollo n°0021462/11

Con delibera n. 152 del 24.9.1999 il Consiglio Provinciale della Provincia Regionale di Messina ha stabilito i criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi della medesima Provincia. Nella proposta in seno a detta delibera, in merito ai criteri relativi all'organizzazione, è detto esplicitamente che il regolamento che sarà adottato dalla Giunta Provinciale e dovrà indicare "*le competenze proprie dei responsabili degli uffici dirigenziali e delle unità operative, tra cui Direttore Generale e Segretario Generale, nonché la connessione delle stesse con gli organi politico-istituzionali nel rispetto della normativa vigente*" (lett. g). Aggiunge detta proposta che il medesimo regolamento dovrà definire " *criteri e regole in grado di garantire la flessibilità e l'adattabilità della dotazione organica, in relazione all'esigenza di assicurare le capacità nel far fronte all'eventuale mutare delle condizioni esterne ed interne di riferimento, prevedendo, altresì, la possibilità dell'istituzione di gruppi di lavoro interdipartimentali e la relativa previsione di un coordinatore, scelto tra i Dirigenti dell'Ente*" (lett. m). Infine in seno a tale proposta è detto che "*il regolamento disciplina altresì l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria*" (lett.o).

Senonché, in data 13.4.2011 con delibera n. 41 la Giunta Provinciale ha approvato la modifica al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia Regionale di Messina, discostandosi dai criteri fissati dal Consiglio Provinciale. In particolare all'art. 11, punto 4), del regolamento modificato è detto che "*l'attribuzione dei relativi budget di spesa e la responsabilità del procedimento sino all'emanazione del procedimento finale, salvo gli atti riservati per inderogabile disposizione di legge, sono obbligatorie nei confronti dei responsabili di unità organizzative non*

dirigenziali da parte dei Dirigenti di Area e nei confronti dei responsabili di unità operative, da parte del Dirigente di unità organizzative", venendo in tal modo sovvertita l'organizzazione degli uffici, in quanto è il Dirigente di Area ad assumere obblighi nei confronti delle unità organizzative e non viceversa. Inoltre l'art. 13 di detto regolamento prevede l'istituzione della Conferenza di Direzione, organo non istituito dal Consiglio Provinciale all'atto di emanare gli anzidetti criteri per l'organizzazione degli uffici. Da ultimo la delibera n. 41, malgrado disponga l'articolazione degli uffici in maniera diversa con la creazione di macrostrutture in luogo dei pregressi dipartimenti, non prevede alcun tipo di copertura finanziaria, connessa a tali modifiche, ancorché vengano create figure dirigenziali nuove, o meglio vengono conferite mansioni dirigenziali a Responsabili di unità operative.

Avverso tale provvedimento palesemente illegittimo l'Arch. Lombardo quale componente del Consiglio Provinciale, si vede costretto a proporre il presente mezzo di gravame affidandolo ai seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 42 COMMA 2 LETT. A), 48 COMMA 3 e 191 DEL DLGS 18 AGOSTO 2000 N. 267. DIFETTO DI COMPETENZA. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETA', DELL'ILLOGICITA' MANIFESTA E DELLO SVIAMENTO.

L'art. 42 comma 2 lett. A) del Testo Unico Enti Locali, contenuto nel Dlgs n. 267/2000, stabilisce che "*il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: A) statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 c. 3 criteri generali in materia di*

ordinamento degli uffici e dei servizi". Quest'ultimo articolo recita a sua volta: "*è altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio*". In sostanza con tale disposto normativo vengono ripartite le funzioni tra il Consiglio Provinciale e la Giunta, venendo attribuiti al primo i compiti di indirizzo dell'organizzazione degli uffici, mentre alla seconda l'adozione nel dettaglio delle regole di tale organizzazione, in ossequio alle indicazioni fornite dal Consiglio.

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "*ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett.A), T.U. Enti Locali, approvato con dlgs 18 agosto 2000 n. 267, appartiene in via esclusiva al Consiglio Comunale la competenza a fissare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, cui dovrà attenersi la potestà regolamentare esercitata dalla Giunta*" **(C. S. Sez. V 13 febbraio 2009 n. 827)**.

In base a tali indicazioni giurisprudenziali, si ricava che la competenza a fissare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, cui dovrà attenersi la potestà regolamentare esercitata dalla Giunta, appartiene in via esclusiva al Consiglio Comunale. In conseguenza la Giunta nell'esercizio del suo potere regolamentare non può discostarsi dagli indirizzi espressi dal Consiglio. Infatti il legislatore, pur avendo voluto incrementare la competenza regolamentare della Giunta, in materia di ordinamento del personale degli uffici, ha salvaguardato le prerogative essenziali del Consiglio affidandogli in via esclusiva compiti di indirizzo fondamentale **(C.S. Sez. IV 11 dicebre 2007 n. 6358)**.

Orbene, nel caso di specie, con la delibera impugnata la Giunta Provinciale ha travalicato la sua potestà regolamentare in materia di organizzazione degli uffici, in quanto ha assunto delle decisioni riservate ai compiti di istituto propri del Consiglio Provinciale, operando la creazione di organismi non previsti in seno allo statuto, né in seno alla delibera Consiliare n. 152/99, che ha dettato i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

A tal proposito l'art. 13 del regolamento approvato con la delibera impugnata stabilisce espressamente: "*1) al fine di garantire il rispetto e le disposizioni di cui la primo comma dell'art. 1 della l. n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni è istituita la Conferenza di Direzione. 2) la Conferenza è nominata dal Presidente della Provincia ed è composta dal Segretario Generale che la presiede, dal Capo di Gabinetto, dai Dirigenti coordinatori pro-tempore delle aree. Ai membri della Conferenza non spetta alcun compenso. 3) la Conferenza opera nel rispetto degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente della Provincia che, a tal fine, può procedere in qualunque momento alla sua convocazione*".

Tale organismo rappresenta un istituto creato ex novo dalla Giunta, senza che di esso sia stata prevista l'istituzione in seno allo statuto provinciale e senza che di esso sia stata prevista la creazione dal Consiglio Provinciale con i criteri generali di cui alla delibera 152/99. Già questo inficia in maniera plateale il provvedimento della Giunta Provinciale impugnata, attesa la palese invasione di campo operata dalla stessa nella sfera di competenza riservata al Consiglio Provinciale, in quanto la Giunta, anziché attenersi all'esercizio dei suoi poteri esecutivi e regolamentari, con l'istituzione della Conferenza di

Direzione, ha istituito un organismo che rientra tra i compiti di indirizzo e di legiferazione riservate al Consiglio Provinciale e che esulano dalla sfera di attribuzioni ad essa riservata.

Vi è di più. All'art. 14 del nuovo regolamento che riporta le attribuzioni e le funzioni di detta Conferenza di Direzione, alla lett. c) è previsto che la stessa debba "*supportare il Presidente e i singoli assessori nella elaborazione degli atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo*" ed alla lett. e) è detto esplicitamente che spetta alla medesima Conferenza di Direzione "*predisporre il piano triennale delle opere pubbliche ed ogni altro atto di programmazione e pianificazione intersettoriale, salvo diversa determinazione del Presidente. Per la istruttoria dei predetti strumenti di programmazione la Conferenza secondo le indicazioni del Presidente, può conferire la responsabilità istruttoria ad un dirigente o funzionario qualificato dell'ente o istituire un apposito gruppo di lavoro*".

Sicchè, tale organismo, a parte che non è previsto nello statuto, né indicato nei criteri generali voluti dal Consiglio Provinciale, rappresenta una anomalia istituzionale nell'ambito dei compiti riservati al Consiglio Provinciale, alla Giunta, al Presidente ed ai vari dirigenti, in quanto esso assorbe funzioni tipiche della parte politica e non esclusivamente tecniche, essendo consentito alla Conferenza di Direzione di svolgere azioni di supporto per atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre è risaputo che tale fattispecie di controllo rappresenta materia esclusiva riservata al Consiglio Provinciale.

In più tale Conferenza di Direzione che dovrebbe essere un organo espressamente tecnico soggiace alle determinazioni del Presidente, in

conseguenza l'azione dell'uno e dell'altro non risultano divise e separate, bensì commiste. Inoltre nella possibilità prevista dall'anzidetto art. 14 di conferire responsabilità istruttorie ad un Dirigente o ad un Funzionario qualificato dell'Ente da parte della medesima Conferenza di Direzione, sono attribuite alla stessa compiti riservati alla Giunta, alla quale spetta la ripartizione delle risorse umane in seno all'organizzazione degli uffici. E considerato che l'operato di tale Conferenza di Direzione risponde sempre ed esclusivamente al Presidente della Provincia, ciò significa che l'utilizzo delle risorse, anziché essere disposto dalla Giunta, viene stabilito dal Presidente della Provincia, il quale da solo viene a svolgere compiti riservati ad organismi collegiali quale è la Giunta Provinciale.

Inoltre, tale delibera impugnata ha sovvertito la gerarchia delle figure dell'organizzazione dei medesimi uffici, stabilendo obblighi in capo ai dirigenti nei confronti dei responsabili sottomessi e non viceversa. Essa, per come detto in premesse, all'art. 11 al punto 4) del Regolamento approvato statuisce, infatti, che: "*l'attribuzione dei relativi budget di spesa e la responsabilità del procedimento sino all'emanazione del provvedimento finale, salvo gli atti riservati per inderogabili disposizioni di legge, sono obbligatorie nei confronti dei responsabili di unità organizzative non dirigenziali da parte dei Dirigenti di Area e nei confronti dei responsabili di unità operative, da parte del Dirigente di unità organizzativa*". Tale disposto normativo è palesemente illegittimo in quanto va ad intaccare la struttura gerarchica dell'organizzazione dei servizi e degli uffici, prevedendo obblighi a carico dei dirigenti nei confronti dei funzionari loro sottostanti. In più pone a carico di detti dirigenti l'obbligo di munire di risorse finanziarie i

responsabili delle unità operative loro sottostanti, mentre la dotazione finanziaria e i budget di spesa sono previsti nel PEG approvato dalla Giunta.

Da ultimo, la delibera impugnata va censurata, perché essa riporta il seguente parere contabile: "*nessun impegno di spesa da assumere, non essendoci nella proposta una quantificazione di spesa*", scongiurando la necessità di copertura finanziaria, e ciò malgrado è previsto in tale provvedimento il conferimento di mansioni dirigenziali a Responsabili di Unità Operative. Il che è in palese contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 81 della Costituzione, secondo cui ogni legge ed atto amministrativo che importi nuove o maggiori spese deve indicare la copertura finanziaria.

A tal proposito, "*la previsione della copertura finanziaria di provvedimenti amministrativi, che comportano spese per la P.A. che li emana, risponde a principi generali di buon andamento dell'azione amministrativa (Art. 97 Cost.) e di sana finanza pubblica (Art. 81 Cost.; Art. 3 A Trattato CE), già attuati per le spese degli enti locali, e discende dall'obbligo di copertura degli atti di spesa (Art. 224, T.U. com. e prov. 1934), a sua volta ribadito da quello di registrazione del relativo impegno di spesa (Art. 327, T.U. com. e prov. 1934) previo accertamento della disponibilità del fondo su capitolo di bilancio*" (**C.S. Sez. V 10.7.2000 n. 3852**).

Ne consegue, quindi, che il nuovo regolamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Messina approvato con la delibera n. 41/2011 dalla Giunta Provinciale è totalmente illegittimo, in quanto in contrasto con i criteri generali fissati dal Consiglio Provinciale e perchè esso incide nella struttura gerarchica dell'organizzazione degli uffici della provincia Regionale di Messina. E perchè vengono attribuiti compiti di natura politica di indirizzo ad

organismi dichiaratamente tecnici e poiché la medesima delibera n. 41/2011 determina una nuova spesa, per la quale non è stata approntata alcuna copertura finanziaria.

Da qui la necessità dell'annullamento della delibera impugnata.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e certamente sarà accolto. Nelle more del giudizio si impone, però, la necessità di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, in quanto, mantenendo intatti gli stessi, viene consentita la creazione di organismi in seno all'organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Messina non previsti dallo statuto provinciale, né indicati dal Consiglio Provinciale in seno ai criteri preordinati alla regolamentazione di tale organizzazione, con grave nocumento per detto Ente, la cui azione, a causa di tali nuove norme, rischia di non essere più imparziale, nè sottesa ai bisogni dell'interesse collettivo. In più, per effetto del nuovo regolamento, il Presidente della Provincia viene investito di compiti riservati agli organi tecnici e agli organismi politici collegiali, non rientranti tra i suoi compiti di istituto, sicchè, l'azione di tale P.A. si connota arbitraria e soggettiva, priva degli indispensabili requisiti di oggettività.

Per questi motivi

SI CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito voglia, preliminarmente, sospendere, quindi, annullare il provvedimento impugnato meglio specificato in epigrafe.

Con vittoria di spese e compensi.

La presente controversia è di valore indeterminabile.

Il contributo unificato ex L.n.. 488/99 e segg. è pari ad € 500,00.

Catania, 8.6.2011

(Avv. Carmelo Saitta)

Relata di notifica:

Ad istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso la Corte di Appello di Messina ho notificato il suesteso ricorso, recante la procura a margine, a:

1) **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Messina Corso Cavour, ivi consegnandone copia conforme al suo originale a mani di

incaricato di ricevere le notificazioni.

10/6/11

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
CHINDEMI DOMENICO
UNEP C.A. MESSINA

2) **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA,** in persona del Presidente del Presidente pro-tempore del Consiglio Provinciale, elettivamente dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Messina Corso Cavour, ivi consegnandone copia conforme al suo originale a mani di

incaricato di ricevere le notificazioni.